

STUDIO LEGALE  
**Avv. Riccardo Lavecchia**  
Patrocinante in Cassazione  
Via Ariosto n° 2/b 75015 Pisticci (MT)  
Tel. 0835/445276 – fax : 0835582531 – e-fax : 1786069405  
e-mail: [rlavecchia@tiscalinet.it](mailto:rlavecchia@tiscalinet.it) – PEC [lavecchia0429@cert.avvmatera.it](mailto:lavecchia0429@cert.avvmatera.it)  
C. F. LVCRCR69S17A662T – P.IVA 00636500779

**ECC.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO**

**Per il dott.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ed

ivi residente alla via \_\_\_\_\_

rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Lavecchia del foro di Matera C.F.

LVCRCR69S17A662T giusta mandato in calce al presente atto e

domiciliato presso lo Studio Legale del detto difensore in Pisticci (MT) alla

via Ariosto 2 bis.

L'avv. Riccardo Lavecchia indica i seguenti recapiti per le notifiche e le

comunicazioni di rito:

**PEC: [Lavecchia0429@cert.avvmatera.it](mailto:Lavecchia0429@cert.avvmatera.it) fax 1786069405**

**RICORRENTE CONTRO**

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI** \_\_\_\_\_ ) in persona del

**sindaco legale rappresentante p.t.** Con sede in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**RESISTENTE**

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

**1) d.ssa** \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

c.f. \_\_\_\_\_ ivi residente in ( \_\_\_\_\_ )

**CONTROINTERESSATA**

**2) Regione** \_\_\_\_\_ in p. del suo legale rappresentante p.t. con sede in \_\_\_\_\_

Potenza, via Verrastro \_\_\_\_\_

**CONTROINTERESSATA**

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

della **Delibera di Giunta Municipale del Comune Di** \_\_\_\_\_ **N. 40 di Reg.**

del **26/04/2017**, pubblicata all'albo pretorio del suddetto comune il \_\_\_\_\_

15/05/2017 ove è rimasta affissa per i successivi ulteriori 15 giorni e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso l'eventuale contratto di locazione, ove esistente, stipulato tra la pubblica amministrazione e la d.ssa \_\_\_\_\_ a seguito della delibera medesima.

### **FATTO**

1. Il dr. \_\_\_\_\_, odierno ricorrente, esercita l'attività di medico chirurgo ed è regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri di Matera.

2. Nel febbraio del 2016 il dr. \_\_\_\_\_ UNICO medico precedentemente convenzionato per il comune di \_\_\_\_\_ è andato in pensione.

3. **Andato in pensione il dr. \_\_\_\_\_ l'Azienda Sanitaria di Matera, in violazione dell'art. 16 dell'Accordo Integrativo Regionale per la medicina Generale (che richiama il disposto dell'art. 38 dell'Accordo nazionale) non ha inteso procedere a conferimento del dovuto incarico provvisorio attingendo alle graduatorie per la nomina del medico sostituto provvisorio, ma ha autorizzato la d.ssa \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, odierna controinteressata, ad aprire un secondo studio in \_\_\_\_\_**

4. La d.ssa \_\_\_\_\_ ha svolto la sua attività professionale nei locali dell'ASM fino a quando gli stessi non sono stati consegnanti al **dr. \_\_\_\_\_ odierno ricorrente, dopo che questi è risultato assegnatario della convenzione di medicina generale nell'ambito**

con l'obbligo di apertura di uno studio

professionale in \_\_\_\_\_ dove appunto ha iniziato il servizio il  
01/05/2017;

5. Alla nomina del titolare, l'Azienda Sanitaria di Matera ha tolto i  
propri locali alla d.ssa \_\_\_\_\_ e li ha assegnati al \_\_\_\_\_.

6. La d.ssa \_\_\_\_\_ a questo punto, ha rivolto all'amministrazione di  
\_\_\_\_\_ richiesta di ottenimento in locazione di un locale (sito in via  
\_\_\_\_\_ ) nel quale sta proseguendo ancora oggi  
ad esercitare l'attività professionale.

7. Il Comune di \_\_\_\_\_, con la Deliberazione Di Giunta oggetto della \_\_\_\_\_,  
presente impugnazione ha accolto l'istanza e così deliberato:

- 1) di concedere in uso provvisorio e per un periodo massimo di anni due, eventualmente rinnovabile, decorrenti dalla data del presente atto, alla Dr.ssa \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_ il locale posto al piano terra della sede municipale di Via Mons. Mastronardi e contraddistinto con il civico 8 della superficie di circa mq.40, da adibire a studio medico, previa acquisizione di eventuali autorizzazioni;
- 2) di fissare il canone mensile di locazione pari ad € 80.00 da aggiornarsi nella misura del 75% delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- 3) di dare atto che al locatario faranno carico gli oneri e le spese per la realizzazione degli interventi igienico-sanitari, necessari all'ottenimento di eventuali autorizzazioni per l'esercizio delle attività connesse allo studio medico, nonché gli interventi di manutenzione e pulizia ordinaria del locale;
- 4) di stabilire che l'uso dei locali per finalità diverse da quella autorizzata dal Comune di \_\_\_\_\_ comporterà la revoca immediata della concessione in uso;
- 5) di stabilire che la concessione provvisoria in uso del locale, per sopravvenute esigenze del Comune di \_\_\_\_\_, potrà essere revocata in qualsiasi momento ed all'affittuario viene preclusa ogni possibilità di opposizione;
- 6) Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 settembre 2000.

8. La deliberazione veniva effettuata il 26/04/2017 e pubblicata all'albo  
pretorio del Comune di Craco il 15/05/2017, **ben due settimane dopo**  
**che il \_\_\_\_\_ aveva iniziato il servizio in quel di**  
**quale regolare assegnatario a seguito di attivazione di graduatoria.**

9. Accadeva pertanto che il dr. \_\_\_\_\_ rovava ad operare in un  
comune di circa 500 abitanti assieme ad altro professionista con cui

avrebbe dovuto spartire i propri mutuati, con evidente vanificazione del guadagno previsto, atteso che i medici di medicina generale sono pagati dall'Azienda sanitaria in base al numero dei pazienti che effettuano la scelta del detto professionista.

10. La deliberazione n. 40 della Giunta Municipale di \_\_\_\_\_ è illegittima e meritevole di annullamento per i seguenti

#### **MOTIVI IN DIRITTO**

#### **1. SULLA DECORENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE E SULLA TEMPESTIVITÀ DEL PRESENTE RICORSO.**

Atteso che la delibera è stata affissa all'albo pretorio del Comune Di \_\_\_\_\_ il 15/05/2017, il termine di impugnazione decorre dal quindicesimo giorno dall'affissione all'albo e quindi dal 30/05/2017 con scadenza, relativamente all'atto di impugnazione testè proposto, al 27/09/2017.

#### **2. NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 R.D. 2440/1923 anche in relazione all'art. 1 della l. 241/90.**

La concessione in locazione di un locale comunale deve essere fatta seguendo la procedura di cui all'art. 3 comma 1 R.D. 2440/1923 (pubblico incanto) con, (ai sensi dell'art.192 T.U. Enti Locali -D. L.gs. 18/8/2000, n°267) la determinazione del responsabile del procedimento di spesa. indicante, tra l'altro, il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (determinazione a contrattare).

Tutto ciò non risulta essere stato fatto, anzi il Comune, sulla base della

istanza fatta dalla d.ssa \_\_\_\_\_ qualora avesse avuto un locale da affittare, avrebbe dovuto interessare tutti i medici, ivi compreso il dott. \_\_\_\_\_ il quale, attualmente, non avendo trovato un locale in fitto in quel di Craco, ha in uso, a pagamento, un locale dell'Azienda Sanitaria di Matera e avrebbe dovuto poter vagliare e valutare la possibilità di concorrere alla presa in locazione di questo locale a un prezzo più vantaggioso. Il tutto in ragione dei criteri di imparzialità cui deve attenersi per legge la P.A. e atteso anche che in un comune nel quale impera una forte domanda di locali in affitto a fronte di una offerta scarsissima (per non dire nulla) trovare un locale uso ufficio/ambulatorio/studio professionale a soli 80 euro al mese costituisce quasi un regalo per qualsiasi professionista interessato!

**3. NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DI LEGGE** (Cons. Stato, Reg. Dec. n. 03507, Reg. Ric. n. 08302/2005, del 04/05/2010, dep. Il 03/06/2010 e art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998)

Quanto ai rapporti contrattuali con l'amministrazione pubblica, l'impiego della forma scritta ad substantiam, **non è soddisfatta dall'adozione di una sola deliberazione di giunta, da intendersi quale mero atto interno**".

Alla delibera n. 40 dichiarata immediatamente esecutiva e oggetto della presente impugnazione, non è seguita la redazione di un regolare contratto di locazione registrato con l'assegnataria. **Il difetto di tale atto successivo inficia gravemente la delibera soprattutto in relazione alla sua eseguibilità atteso che, secondo l' art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998, un contratto di locazione, oggi deve avere la forma scritta ad**

**substantiam a pena di nullità assoluta e radicale della locazione**

**medesima** (tale deve essere intesa la “concessione in uso” previo pagamento di “canone mensile di locazione”).

**4. VIOLAZIONE DI LEGGE, ART. 1 L. 241/90 PER NON RISPONDENZA DELLA DELIBERA IMPUGNATA ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE DI FATTO -**

L'amministrazione Comunale Di \_\_\_\_\_ nella delibera n. 40 oggetto della presente impugnazione giustifica il proprio operato con il fatto che il detto Comune fosse privo di un medico di medicina generale. Tale situazione non corrisponde al vero in quanto **già dal 31/03/2017 l'Azienda sanitaria aveva nominato un medico di famiglia per \_\_\_\_\_, nella persona del dott. \_\_\_\_\_**. L'aver adottato tale delibera non solo viola l'art. 1 della l. 241/90, ma nel dichiarato intento di favorire la cittadinanza con la presenza di un ulteriore medico di medicina generale, di fatto l'amministrazione comunale di \_\_\_\_\_ va a ledere gli interessi legittimi e i diritti del ricorrente \_\_\_\_\_ il quale si trova con una convenzione (pagamento in base al numero di pazienti che effettuano la sua scelta) che gli impone l'obbligo di apertura di un ambulatorio in quel di \_\_\_\_\_ (comune di circa 500 abitanti) ove opera già un altro medico di medicina generale \_\_\_\_\_ con Studio Medico anche a \_\_\_\_\_. Tutto questo, per il dott. \_\_\_\_\_ significa lavorare in perdita e di taledanno riserva richiesta risarcitoria nelle competenti sedi.

**5. VIOLAZIONE DI LEGGE, INCOMPETENZA ED ECCESSO DI POTERE: LE FUNZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA**

**SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLE REGIONI  
(OPERANTI ATTRAVERSO LE AZIENDE SANITARIE) E NON  
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.**

La delibera oggetto di impugnazione **viola palesemente il disposto  
dell'art. 2 del DLT 30/12/1992 n. 502 e il D. LGS del 30/03/2001 n. 165  
nonché la legge regionale della Basilicata 12/96 nonché gli artt. 34 e 63  
dell'Accordo Collettivo Nazionale sulla medicina generale ai sensi  
dell'art. 8 del DLT 30/12/1992 n. 502.**

**Tutte queste norme demandano alle regioni in via esclusiva tutte le  
funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.**

**Il comune di**                      nell'emanare la delibera oggetto della presente  
impugnazione, nel sindacare la necessità di un ulteriore studio medico in

Vista l'istanza presentata dalla Dr.ssa

acclarata al protocollo generale  
del Comune al nr.0769 del 10/03/2017, tendente ad ottenere la concessione per l'utilizzo di locali  
comunali necessari per poter continuare a garantire l'esercizio dell'attività del servizio di Medico di  
Assistenza Primaria, in favore dei cittadini di                      richiedenti;

Dato atto che nel Territorio Comunale di                      non è presente alcuno studio medico privato oltre al  
servizio sanitario ASM, per cui la presenza della dr.ssa                      potrebbe rappresentare anche in  
caso di emergenza, un servizio utile per la collettività;

**ha operato una valutazione discrezionale che la legge non gli  
consentiva in ordine alla determinazione del rapporto ottimale tra  
medici e abitanti di un ambito territoriale (DGR Regione Basilicata  
1035/2007 e art. 14 Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR  
Regione Basilicata 331/2008) le quali norme prevedono che, sulla base dei  
dati forniti dai comuni. È LA REGIONE BASILICATA, per il tramite  
delle Aziende sanitarie locali che prevede l'individuazione delle località**

**carenti di medici E NON I COMUNI MEDESIMI;**

Tale principio è stato ampiamente chiarito dalla giurisprudenza: **Cons. Stato Sez. III, 27/10/2016, n. 4516**: Rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione regionale (e non comunale) definire le **modalità operative finalizzate alla effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario** (art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

Alla luce di ciò è chiaro che il Comune di \_\_\_\_\_ ha compiuto una **vera e propria ingerenza illegittima in materie di esclusiva competenza regionale** in quanto, nel concedere in locazione il locale comunale alla d.ssa \_\_\_\_\_ **ha sindacato discrezionalmente sull'esigenza della popolazione di ( \_\_\_\_\_ di avere un ulteriore medico di famiglia convenzionato con l'Azienda Sanitaria.**

E qui si potrebbe fare punto.

Per mero tuziorismo difensivo IL DOTT. \_\_\_\_\_, come rappresentato e difeso, ECCEPISCE ANCORA:

**6. VIOLAZIONE DI LEGGE: T.U. D.LGS. 30/2001 ART. 25:**

**MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DEL LOCALE DI VIA \_\_\_\_\_**

La deliberazione n. 40 oggetto della presente impugnazione è **NULLA PER IMPOSSIBILITÀ DELL'OGGETTO**: IL LOCALE OGGETTO DI LOCAZIONE È PRIVO DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ E QUINDI NON PUÒ ESSERE OGGETTO NÈ DI VENDITA NÈ DI LOCAZIONE ATTESO CHE **NON RISULTA NEPPURE CENSITO IN CATASTO** (COME PURE TUTTO L'IMMOBILE OVE HA SEDE IL COMUNE DI CRACO, la parrocchia e i locali comunali prospicienti il



Bar!). Come è noto, infatti, **dal 1° luglio 2010 tale requisito è essenziale perché un immobile possa essere locato.** L'articolo 19 del dl 78/2010 stabilisce che all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, (ad esclusione dei diritti reali di garanzia) **devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,** sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.». **I contratti di compravendita e di locazione di immobili urbani dovranno contenere, pena la nullità, tre dati essenziali: dati catastali, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una dichiarazione con cui gli intestatari affermano che la situazione reale dell'immobile è conforme a quanto risulta da dati catastali e planimetrie.**

Poiché l'immobile di via \_\_\_\_\_ non è neppure censito in catasto, va da sé che esso non può essere oggetto di locazione con la conseguenza della **nullità di ogni atto dispositivo riguardante lo stesso.**

**ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Va da sé che tale situazione di fatto espone l'amministrazione comunale di  
( a un'azione risarcitoria conseguente alla dichiarazione di nullità della  
delibera oggetto di impugnazione per il danni (in termini di mancato  
reddito, ecc.) che il ricorrente sta subendo e continuerà a subire). La  
mancata adozione della procedura di pubblico incanto e la mancata  
adozione della **procedura di cui all'art. 3 comma 1 R.D. 2440/1923**  
**(pubblico incanto)** per la concessione del locale pubblico in uso a privato,  
inoltre, espone l'amministrazione resistente a ipotesi di **danno erariale.**  
ragion per cui è opportuno che, nelle more della decisione,  
l'amministrazione di sospenda, anche in autotutela, gli effetti e  
l'esecutività della delibera in parola, atteso che, allo stato, le motivazioni del  
ricorso appaiono più che fondate.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il ricorrente, chiede l'annullamento, previa sospensione, della delibera**  
**di Giunta Municipale n. 40 del 27/04/2017, pubblicata all'albo pretorio**  
**del Comune di in data 15/05/2017 e di tutti gli atti presupposti,**  
**connessi e conseguenti,** ivi compreso l'eventuale contratto di locazione, ove  
esistente, stipulato tra la pubblica amministrazione e la d.ssa (

a a seguito della delibera medesima. Con vittoria di spese e  
compensi. Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento impugnato.
- 2) Convenzione per la medicina generale del ricorrente.
- 3) Conferimento di incarico al dott.

Pisticci- Craco, 23/09/2017

avv. Riccardo Lavecchia